

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1026-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 20 maggio 1970*

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1970
(V. Stampato n. 2532)*

**d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, PERRINO, FERRONI, PINTO, DINDO, GATTO
Simone, MENCHINELLI, CHIARIELLO, ORLANDI, FERMARIELLO, CAROLI, ARENA,
VIGNOLA, VERONESI, PENNACCHIO, ALBANESE, DE MATTEIS, BERMANI, BAR-
DI, CELIDONIO, CIPELLINI, CASTELLACCIO, MINNOCCI, CAVEZZALI, CATELLANI,
GATTI CAPORASO Elena, ARNONE, ALBERTINI, ARCUDI e DE LEONI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 novembre 1970*

Miglioramento delle prestazioni economiche
a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.

L'indennità è maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.

Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200 giornaliere è ridotta alla metà.

L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

Art. 2.

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 12 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540; è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente: « L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, può essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della Commissione degenti ».

Art. 3.

Agli assicurati fruanti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:

lire 25.000, più lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;

lire 15.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

Art. 4.

Agli assicurati per tubercolosi assistiti con ricovero in luogo di cura e dimessi per guarigione o stabilizzazione competente, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 della presente legge, un assegno permanente di cura o di sostentamento di lire 240.000 annue, cumulabile con qualsiasi altra pensione o trattamento sostitutivo, qualora siano accertate le minorazioni previste per la concessione della pensione di invalidità secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai familiari a carico degli assicurati l'indennità di cui sopra è concessa nella misura di lire 120.000 annue, qualora siano accertate minorazioni che riducano dei due terzi la loro capacità lavorativa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Agli assicurati contro la tubercolosi e loro familiari a carico, assistiti con ricovero in luogo di cura per almeno 60 giorni e dimessi per guarigione o stabilizzazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla suddetta data fruiscono dell'indennità post-sanatoriale, spetta, a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e per un periodo di due anni, un assegno di cura o di sostentamento nella misura di lire 240.000 annue pagabile in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assicurati ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta di almeno due terzi per effetto o in relazione alla malattia tu-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bercolare. L'assegno è rinnovabile per altri due anni perdurando la predetta riduzione.

Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età, ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.

L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno nè con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2.

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali.

Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

La misura del sussidio giornaliero a titolo di assistenza durante il ricovero e dopo il ricovero, in favore dei cittadini non abbienti, il cui reddito imponibile sia inferiore a lire 960.000 annue, colpiti da tubercolosi ed assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, è così fissata:

1) durante il ricovero:

lire 650 giornaliera più la maggiorazione di lire 180 per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico, di lire 150 per il coniuge, di lire 90 per ciascun genitore o equiparato a carico;

2) successivamente ad un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno:

a) per i capi famiglia: lire 1.300 giornaliera più le maggiorazioni, indicate al precedente punto 1), per i familiari a carico;

b) per i non capi famiglia: lire 650 giornaliera.

Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscono di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche viene corrisposto un assegno natalizio di lire 12.000.

Art. 6.

I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 7.

Le prestazioni previste dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico.

1) durante il ricovero: lire 700 giornaliera più la maggiorazione di lire 200 per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico;

2) *identico:*

a) *identica;*

b) *identica.*

Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscono di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, viene corrisposto un assegno natalizio di lire 15.000.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

In relazione al maggior onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, la misura del contributo per l'assicurazione stessa, prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 8.

I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.

Art. 9.

Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

Art. 10.

È istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:

a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolo-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

All'onere di lire 3 miliardi e 800 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si farà fronte con un corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1205 e 1212 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Per l'anno finanziario 1970, all'onere di cui al comma precedente, si provvederà per lire 2 miliardi e 300 milioni mediante riduzione di pari importo dei fondi stanziati al capitolo 6036 dello stato di previsione della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;

b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;

c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;

d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;

e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle università;

f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.

Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

Art. 11.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

spesa del Ministero del tesoro; e per la residua somma di lire 1 miliardo e 500 milioni mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, da riferirsi alla voce « Regolazioni finanziarie varie ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo trasmesso dalla Camera dei deputati*)

Identico.